

# **STATUTO**

## **della associazione "Bucchianico.net"**

### **Articolo 1**

(Costituzione – Fondatori – Sede)

E' costituita in Bucchianico una libera associazione denominata "Bucchianico.net". Si considerano Soci fondatori gli intervenuti all'atto costitutivo.

La Sede sociale e centrale è in Via Pubbliconi 8, 66011 Bucchianico (CH).

### **Articolo 2**

(Finalità – Scopo – Oggetto)

L'associazione non ha fini di lucro e si prefigge di valorizzare e promuovere la città di Bucchianico attraverso il sito Internet raggiungibile all'indirizzo [www.bucchianico.net](http://www.bucchianico.net) ed attività ad esso correlate.

Gli obiettivi principali sono:

- Dare visibilità a Bucchianico.
- Organizzare manifestazioni ed eventi.
- Promuovere attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti.
- Promuovere attività di formazione.
- Promuovere l'attività editoriale del sito [www.bucchianico.net](http://www.bucchianico.net).
- Fornire una vasta gamma di servizi a tutte le realtà presenti sul territorio al fine di facilitare la loro crescita.
- Promuovere l'utilizzo di Internet come mezzo di comunicazione

### **Articolo 3**

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Proventi pubblicità sul sito;

- Quote associative e contributi degli associati;
- Vendita di gadget e materiale multimediale inerenti l'associazione ed il sito
- Contributi da enti pubblici e da altre persone fisiche e giuridiche;
- Erogazioni, donazioni e lasciti;
- Entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- Sponsorizzazioni;

E' vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

#### **Articolo 4** (Soci)

I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione e ne sottoscrivono l'atto costitutivo. I soci fondatori sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale fissa determinata dal Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari tutti coloro, persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividono gli scopi e che vengono ammessi come tali dal Consiglio direttivo. I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa fissa, determinata dal Consiglio Direttivo, ed un contributo associativo annuale determinato con delibera dell'Assemblea.

I soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione.

All'atto di ammissione, i soci devono versare la quota associativa oltre al contributo stabilito annualmente dall'Assemblea.

I soci che non esprimono per iscritto la propria intenzione di

recedere al rapporto associativo entro il 31 Dicembre di ogni anno sono considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della relativa quota annuale associativa e quanto richiesto a titolo di contributo dall'Assemblea.

## **Articolo 5**

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per decesso, per esercizio del diritto di recesso o per esclusione.

Il socio può recedere dal rapporto associativo in qualunque momento; la dichiarazione di recesso va comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata e ha effetto immediato.

L'esclusione è assunta dal Consiglio Direttivo con delibera motivata:

- in caso di ritardo superiore ai 3 mesi nel versamento della quota associativa e/o del contributo dovuto;
- per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella della Associazione;
- nell'ipotesi in cui il socio non ottemperi alle disposizioni dell'atto costitutivo o ai regolamenti o alle delibere assembleari o alle decisioni del Consiglio Direttivo;

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato a mezzo telematico; questi entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante comunicazione elettronica inviata al Presidente dell'Associazione.

## **Articolo 6**

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;

2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente dell'Associazione;

### **Articolo 7** (Assemblea dei soci)

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno in via ordinaria, quando si rende necessario o sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci in via straordinaria. La convocazione va fatta con avviso telematico almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea.

### **Articolo 8** (Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente la maggioranza dei soci e delibera a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera sempre a maggioranza semplice.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- all'approvazione e alla modifica dell'atto costitutivo e dei regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre;

Ogni associato può delegare solo un altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare per delega più di due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in

seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Essa delibera sulle modifiche dello statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante comunicazione telematica.

## **Articolo 9** (Consiglio Direttivo)

Il consiglio Direttivo è composto da soci fondatori e da un numero di rappresentanti eletti nell'Assemblea nel proprio seno, determinato in modo da non superare quello dei soci fondatori e da far risultare dispari il numero dei componenti del consiglio.

Dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione ed il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell'Associazione, esclusi quelli che la legge o in base all'atto costitutivo sono riservati all'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- redigere il bilancio annuale dell'Associazione per poi sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
- fissare annualmente l'ammontare della quota associativa sulla base delle necessità e del funzionamento dell'Associazione;
- stabilire le modalità per il reperimento di fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- affidare incarichi ad associati o terzi specificandone i compiti, gli eventuali rimborsi spese e compensi;
- redigere il regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione; tale documento deve essere

sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione;

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

## **Articolo 10**

(Presidente dall'Associazione)

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. E' eletto dall'Assemblea dei soci fra i soci fondatori dell'associazione. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
- adempie agli incarichi conferitogli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- vigila sulla tenuta e conservazione dei documenti;
- accerta che si operi in conformità con gli interessi dell'Associazione;
- conferisce ai soci, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procura speciale per la gestione di attività varie;

## **Articolo 11**

(Bilancio)

L'esercizio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio relativo all'anno precedente. Gli eventuali utili devono essere impiegati solo per la realizzazione delle attività di cui all'Articolo 2.

## **Articolo 12**

(Estinzione dell'Associazione)

In caso di estinzione dell'Associazione, l'Assemblea degli associati delibera circa la devoluzione del patrimonio residuo a favore di analoghe finalità o a fini di pubblica utilità.

## **Articolo 13**

(Gratuità degli incarichi)

Tutti gli incarichi degli organi elettivi sono gratuiti. L'Assemblea dei soci stabilirà la misura degli eventuali rimborsi delle spese sostenute dagli eletti nello svolgimento delle proprie funzioni.

## **Articolo 14**

(Durata)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

## **Articolo 15**

(Rinvio ad altre disposizioni)

Per tutto quanto non previsto dal presente Atto Costitutivo e dal presente Statuto si fa riferimento a successivi accordi raggiunti tra i soci, alle norme del codice civile e alle leggi in materia.